ANN II SETTEMBRE 1926 N. 9

Rivista Diocesana Torinese

Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Atti Arcivescovili

Per la festa della Regalità di N. S. Gesù Cristo

Venerabili Fratelli in Gesù Cristo,

Ritengo mio dovere il richiamare l'attenzione del Venerando Clero, specialmente dei carissimi Parroci, sulla celebrazione della festa della Regalità di N. S. Gesù Cristo istituita dal S. P. Pio XI nella sua Lettera Enciclica dell'11 Dicembre 1925 e fissata all'ultima Domenica del mese di ottobre, che in quest'anno cade il giorno 31.

Già nella *Rivista Diocesana* del gennaio u. s. venne pubblicata integralmente la bellissima e preziosa Enciclica Pontificia. In essa l'augusto Pontefice, oltre alla celebrazione della nuova festa, prescrive: 1) *che quanto Egli ha esposto a dimostrazione della Regalità di Gesù Cristo sia opportunamente spiegato e accomodato all'intelligenza del popolo;* 2) *sia premesso, in preparazione alla festa annuale, un corso speciale di predicazione per ammaestrare i fedeli intorno alla natura, al significato e alla importanza della festa stessa;* 3) *che nel giorno della solennità si rinnovi la consacrazione di tutto il genere umano al Cuore SS. di Gesù.*

Approssimandosi ora la Festa ci corre obbligo di eseguire le prescrizioni del S. Padre. Nè ciò torna difficile, giacchè, quanto al primo e secondo punto, basterà rileggere e ben meditare il documento Pontificio, che è una miniera inesauribile di concetti e di argomenti per illustrare la sacra Regalità di N. S. Gesù Cristo.

Per quanto riguarda la consacrazione del genere umano al Cuore SS. di Gesù, dovendosi usare la formola autentica approvata dalla S. C. dei Riti, per comodità di tutti la si pubblica in questo fascicolo della *Rivista,* e si raccomanda di darle la maggiore solennità, facendola recitare a voce di popolo.

Ognuno di voi, VV. FF., comprende che questa solennità darà il suo maggior frutto se sarà celebrata con ampia frequenza ai SS. Sacramenti. Essa è un'ottima occasione per chiamare tutte le Associazioni Cattoliche in forma pubblica e solenne ad una grande Comunione generale. Interesso perciò il maggior vostro zelo, carissimi Parroci, persuaso che saprete valervi di così propizia ricorrenza, perchè la prima celebrazione di questa nuova festa corrisponda alle intenzioni dell'augusto Pontefice, e sia feconda di gran bene per le anime.

Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Re, da noi santamente adorato e invocato, ci conceda la sua grazia e la sua pace!

Vostro aff.mo in G. C.

✠ GIUSEPPE, Arcivescovo.

Torino, 25 settembre 1926.

Formola di consacrazione del genere umano

al Sacratissimo Cuore di Gesù

O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguardate a noi umilmente prostesi dinanzi al vostro altare. Noi siamo vostri, e vostri vogliamo essere; e per poter vivere a Voi più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al vostro Sacratissimo Cuore. Molti purtroppo non Vi conobbero mai; molti, disprezzando i vostri comandamenti, Vi ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbiate misericordia e degli uni e degli altri; e tutti quanti attirate al vostro Cuore Santissimo. O Signore, siate il Re non solo de' fedeli che non si allontanarono mai da Voi, ma anche di quei figli prodighi che Vi abbandonarono; fate che questi quanto prima ritornino alla casa paterna, per non morire di miseria e di fame. Siate il Re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore o per discordia da Voi separati; richiamateli al porto della verità e all'unità della fede, affinchè in breve si faccia un solo ovile sotto un solo Pastore. Siate il Re di tutti quelli che sono ancora avvolti nelle tenebre dell'idolatria o dell'Islamismo; e non ricusate di trarli tutti al lume e al regno vostro. Riguardate finalmente con occhio di misericordia i figli di quel popolo che un giorno fu il prediletto: scenda anche sopra di loro, lavacro di redenzione e di vita, il Sangue già sopra di essi invocato.

Largite, o Signore, incolumità e libertà sicura alla Vostra Chiesa; largite a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine; fate che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce: Sia lode a quel Cuore divino da cui venne la nostra salute; a Lui si canti gloria e onore nei secoli. Così sia.

Atti della Curia Arcivescovile

NOMINE PONTIFICIE

GIORSINO Can. Giovanni, Pievano di S. Salvatore in Savigliano, nominato Cameriere Segreto di S. S.

NOMINE ARCIVESCOVILI

PORTIGLIATTI Can. Amedeo, nom. Rettore di Mollar dei Franchi di Giaveno.

BOLATTO Teol. Dionigi, Vicecurato di Pertusio.

Trasferimenti

CASTAGNO Teol. Bartolomeo, da S. Maria di Caselle alla Motta di Cumiana.

TESSA Teol. Arturo, da Testona a S. Giulia in Torino.

Necrologio

OGLIANI D. Federico, Prof. in Torino, + il 25 Agosto, d'anni 57.

Disposizioni riguardanti il Convitto e Santuario della Consolata ed i Seminari Diocesani

In seguito alla visita Apostolica fatta nel marzo u. s. ai Seminarii Diocesani da S. E. Rev.ma Monsignor *Goffredo Zaccherini*, Vescovo di Civita Castellana, Orte e Gallese, con incarico di visitare pure Convitto e Santuario della Consolata, la S. Congregazione dei Seminarii e delle Università, con suoi ven. Rescritti in data 7 e 10 luglio di quest'anno, coll'approvazione e deliberazione del Santo Padre, prescriveva autorizzando S. E. Monsignor Arcivescovo a procedere alla sistemazione del Convitto e Santuario della Consolata, in seguito alla morte del compianto Can. Teol. Coll. Giuseppe Allamano, avvenuta il 16 dello scorso febbraio, e contemporaneamente a quella dei Seminarii Diocesani come segue:

Santuario e Convitto della Consolata.

Con facoltà Apostolica fu nominato: a) Rettore del Santuario della Consolata il Rev.mo Sig. Can. Giuseppe Cappella, da 37 anni addetto al Santuario stesso; b) Rettore del Convitto Ecclesiastico il Rev.mo Sig. Can. Prof. Luigi Coccolo, già Vicerettore del Seminario Maggiore Teologico e professore da molti anni nello stesso Convitto; c) L'Amministrazione economica sia del Santuario che del Convitto fu affidata ad un Consiglio composto: dell'Arcivescovo, o di chi per esso, come Presidente; dei due Rettori come Consiglieri e del Rev.mo Sig. Can. Teol. Remigio Gunetti come Economo Generale. Queste nomine però, sia dei Rettori e sia dell'Amministrazione, sono fatte, per disposizione Pontificia, *ad nutum Sanctae Sedis*.

Seminari Diocesani.

S. E. Monsignor Arcivescovo, aderendo, suo malgrado, alle reiterate istanze fattegli da S. E. Rev.ma Mons. Costanzo Castrale di essere esonerato, in vista dei suoi incomodi, dalle responsabilità di Rettore del Seminario Maggiore, Lo nominava *Rettore perpetuo ad honorem*, chiamando a succedergli nell'ufficio di Rettore effettivo il Rev.mo Sig. Can. Teol. Coll. Prof. Bartolomeo Chiaudano e confermando a Prefetto di Disciplina nel Seminario stesso il M. Rev. Sig. Prof. D. Giacomo Turco.

Nel Seminario Filosofico di Chieri assegnava la Cattedra di Letteratura al M. Rev. Sig. Teol. Dott. Ettore Bechis.

Nel Seminario Minore di Giaveno, nel quale fu concentrato quello di Bra, provvedendo alla sostituzione di quel Rettore, Rev.mo Sig. Can. Giuseppe Oddone, che per gravi ragioni di salute dovette lasciare il posto, destinava il Rev.mo Mons. Teol. Prof. Carlo Bovero, chiamando a coadiuvarlo come Vicerettore il M. Rev. Sig. Prof. D. Michele Maletto ed a Direttore Spirituale il M. Rev. Sig. Teol. Tessa Attilio.

Aggiungiamo, a compimento delle notizie relative ai Seminarii, che quello di Bra fu destinato a Convitto Arcivescovile per l'educazione dei giovani, che non si sentono chiamati allo stato ecclesiastico, rimanendo Rettore il Rev.mo Sig. Can. Teol. Edoardo Martina.

Ai nuovi eletti dalla fiducia di Monsignor Arcivescovo ad uffici cotanto importanti e delicati le nostre congratulazioni e l'augurio vivissimo che, sorretti dalle preghiere dei buoni, possano compiere le loro mansioni nella formazione dei giovani leviti, futuri operai nella vigna del Signore.

Riapertura dei Seminari Diocesani
e del Convitto Ecclesiastico della Consolata

I Seminari Diocesani ed il Convitto Ecclesiastico pel prossimo anno scolastico 1926-27 si riapriranno nei seguenti giorni:

Seminario di Giaveno — *Corsi Ginnasiali* — 5 ottobre.
Seminario di Chieri — *Corsi di Filosofia* — 5 ottobre.
Seminario Metrop. di Torino — *Corsi di Teologia* — 6 ottobre.
Convitto Ecclesiastico della Consolata 20 ottobre.
Il Collegio-Convitto Arcivescovile di Bra si riaprirà il 5 ottobre.

La Settimana di Coltura Missionaria a Bergamo

Delegato a rappresentare l'Archidiocesi da S. E. Rev.ma il nostro amatissimo Arcivescovo, previo accordo con il Rev.mo e venerando Mons. Giuganino, zelante e benemerito Direttore Diocesano delle Opere Missionarie Pontificie, ho avuto il bene di prendere parte alla Settimana di coltura Missionaria del Clero svoltasi a Bergamo dal 15 al 19 settembre 1926, e ne riportai la migliore e più consolante delle impressioni.

Perchè questa Settimana Missionaria?

Fra le opere che stanno più a cuore al regnante Sommo Pontefice Pio XI si devono porre certamente quelle che hanno per iscopo di diffondere e intensificare lo zelo missionario e di dare incremento alle varie istituzioni, che si propongono di favorire e di aiutare gli Apostoli del Vangelo nella loro ardua impresa. Ora l'Unione Missionaria raggruppando nelle proprie file tanta eletta parte del Clero d'Italia, deve considerarsi una forza di primissimo ordine nell'attuazione di questo vasto ed urgente programma. E per riuscirvi, ecco che indice ogni anno la Settimana così detta Missionaria, l'anno scorso a Roma, quest'anno a Bergamo, allo scopo di avvicinare i proprii Delegati Diocesani per confortarne lo spirito, per studiare con essi, un po' a fondo, il problema Missionario in se stesso, nelle diverse opere ausiliari e nella relativa organizzazione, per dare nuovo impulso alle varie opere missionarie diocesane e parrocchiali già esistenti e farne sorgere delle nuove là dove ancora non esistono. Perciò a Bergamo dai Sacerdoti rappresentanti di ben 80 Diocesi italiane, ospitati con gentile carità fraterna da quei venerandi nostri Confratelli nella grandiosa « *Casa del Clero* », si è meditato intorno al dovere che noi abbiamo e come uomini e come cristiani e specialmente come Sacerdoti di dedicarci, con zelo indefesso all'Apostolato Missionario; si è pregato per poter capire come si conviene la necessità urgente di assolvere al nostro compito per appagare i desideri ardenti del Papa, che sono quelli di N. S. Gesù Cristo medesimo, il quale ci fa sentire continuamente il « *Sitio* » di quell'immenso numero di anime, che ancora giacciono nelle tenebre di morte, dopo venti secoli dacchè il Santo Evangelo viene predicato attraverso il mondo!....

Perciò a Bergamo si è studiato il problema Missionario in ogni sua parte per sette giorni intieri, sotto la guida di ottimi Maestri, quali Mons. Drago, Mons. Canestri, Mons. Dieci, Padre Tragella, Padre Sales, Don Carminati,

Dott. Ghezzi, Prof. Gabrielli e Dott. Zanetti, i quali ce lo fecero conoscere ed apprezzare in tutta la sua grandiosità e bellezza.

Ma quale fu la conclusione pratica?

Innegabilmente questa che tutti i Sacerdoti, secondando le vive esortazioni del Santo Padre, si ascrivano all'Unione Missionaria del Clero, usufruendo dei grandi vantaggi spirituali e degli inauditi privilegi concessi all'Unione con tanta larghezza da Pio XI, e lavorino alacremente allo sviluppo della propaganda e dell'azione missionaria nelle proprie Parrocchie, facendo conoscere ai fedeli, in modo speciale alla gioventù nostra, lo stato e le necessità urgenti delle Missioni Cattoliche, trasfondendo in tutti un vivo ardore di volontà operosa a beneficio di quelle opere Missionarie Pontificie, che sono la Propagazione della Fede — Opera primaria — la S. Infanzia, e S. Pietro Claver per il Clero Indigeno — Opere sussidiarie. A questo modo il contributo di preghiere e di denaro per aiutare le Missioni, sarà veramente universale, come universale deve diventare l'Apostolato Missionario per la dilatazione del regno e della redenzione di Gesù Cristo. E per ottenere questo nobilissimo fine, si propongono conferenze interparrocchiali, vicariali ed eventualmente anche diocesane tra i Sacerdoti ascritti all'Unione Missionaria, onde affiatarsi e studiare i mezzi pratici per l'attuazione di questo programma, voluto insistentemente dal Santo Padre e per ciò stesso di certo benedetto da Dio.

Lo stato dell'Unione Missionaria in Diocesi.

A questo riguardo dobbiamo fare una dolorosa constatazione: la nostra Archidiocesi che, tutto considerato e non soltanto quello che appare dai rendiconti ufficiali, può vantarsi con forti ragioni di essere la prima delle Diocesi d'Italia nella propaganda e nell'aiuto per le Missioni, dalle statistiche presentate a Bergamo, per riguardo all'Unione Missionaria del Clero tiene sventuratamente il penultimo posto!... Difatti mentre vi sono delle Diocesi e non poche, che dànno il 100 per 100 dei propri Sacerdoti a quest'Unione, nella nostra soltanto l'undici per cento dei Sacerdoti vi sono inscritti, e, tra questi, buona parte da qualche anno non si fanno più vivi.

Mi si permetta dunque che finisca con una calda esortazione e viva preghiera a tutti i miei venerandi Confratelli nel Sacerdozio perchè vogliano tutti quanti dare il proprio nome all'Unione Missionaria del Clero d'Italia, tanto raccomandata dal nostro veneratissimo Mons. Arcivescovo, il quale ardentemente desidera che tutti i suoi Sacerdoti diano impulso alle opere Missionarie, secondo lo Statuto dell'Unione medesima, che tutto compendia in tre parole: preghiera, propaganda, organizzazione.

Ricordiamoci che il Sacerdote è essenzialmente Missionario e che i trionfi di Gesù Cristo tra i popoli infedeli prepareranno i trionfi della Fede anche in mezzo a noi, che molto spesso abbiamo il dolore di vederla illanguidire in tante menti e in tanti cuori, influenzati da innumerevoli cause di pervertimento. Dio lo vuole, lo vuole Gesù Salvatore nostro, lo vuole il suo Vicario in terra, anche noi dobbiamo volerlo, coll'aiuto di Dio, insistentemente, efficacemente.

Sac. Teol. Giovanni Bonada, Priore.

Nota. — *Nel prossimo numero della* Rivista Diocesana *si comunicheranno gli Statuti generali dell'Unione Missionaria promulgati con Decreto 4 Aprile 1926 e gli annessi favori spirituali.*

Commissione Diocesana per la Musica Sacra

Norme per il canto delle donne e in lingua volgare nelle sacre funzioni.

Comunicato. — A prevenire gravi inconvenienti, che potrebbero ripetersi durante la maestà dei sacri riti, questa Commissione si permette richiamare l'attenzione dei MM. RR. Parroci e Rettori di Chiese, sopra le seguenti disposizioni:

1) — I Cantori hanno in Chiesa vero officio liturgico, e però le donne, essendo incapaci di tale ufficio non possono essere ammesse a far parte del coro o della Cappella musicale. Motu Proprio di Pio X sulla musica sacra, articolo 42.

E così spiega l'articolo 41 del Regolamento Diocesano: Nelle funzioni liturgiche in chiesa pubblica è severamente proibito alle donne di prendere parte alla esecuzione di composizioni musicali, sia *promiscuamente* cogli uomini, sia *da sole*.

2) — La lingua propria della Chiesa Romana è la latina. E' quindi proibito nelle solenni funzioni liturgiche di cantare in volgare qualsiasi cosa. Motu Proprio. Artic. 7.

E' severamente proibito nelle funzioni liturgiche (Messe solenni, Vespri e Benedizione del SS. Sacramento) di cantare in lingua volgare qualsiasi cosa, essendo la lingua latina la sola propria della Chiesa Romana.

Nel tempo della Messa letta il canto in lingua volgare è proibito soltanto dalla Consecrazione alla Comunione, ed in generale sempre quando il SS. Sacramento sta esposto all'altare. Art. 14 e 15 del Regolamento Diocesano.

Atti del S. P. Pio XI

Competenza e costituzione della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari

Con lettera del S. P. all'E.mo Cardinale Segretario di Stato, in data 5 luglio 1925, vennero recate le seguenti modificazioni in merito alla S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii:

1. — Il can. 255 circa la promozione da farsi da questa S. C. di idonee persone a diocesi vacanti, *quando sia da trattarsi coi governi civili,* deve intendersi nel senso che alla stessa S. C. spetti esclusivamente il diritto di promuovere i Vescovi anche nei casi, in cui i governi vengano interrogati circa le difficoltà, se ve ne siano, di carattere politico contro persone perscelte a tale officio.

2. — Tra i Cardinali addetti a questa S. C. saranno d'or innanzi aggregati: *il Card. Segretario del Sant'Officio, il Card. Segretario della S. C. Concistoriale, il Card. Cancelliere di S. R. Chiesa e il Cardinale Datario.*

3. — *Prefetto* di questa S. C. sarà il *Cardinale Segretario di Stato,* al quale, giusta il can. 255, sono trasmessi dal Sommo Pontefice gli affari da sottoporsi alla stessa S. C.

4. — A tutti i Membri e ufficiali di questa S. C. viene imposto il segreto del S. Officio, emesso speciale giuramento.

Atti della Santa Sede

S. C. DEI RITI

Circa la Consacrazione del genere umano al SS. Cuore di Gesù

Il S. P. Pio X di s. m., con Decreto generale della S. C. delle Indulgenze in data 22 agosto 1906, aveva ordinato che, ogni anno, nella festa del SS. Cuore di Gesù, in tutte le Chiese parrocchiali ed in quelle altre in cui si celebra detta festa, si recitasse, davanti al SS.mo esposto alla pubblica adorazione, la formola di Consacrazione del genere umano al SS. Cuore di Gesù, coll'aggiunta delle Litanie del S. Cuore.

Ma siccome il S. P. Pio XI, con l'Enciclica *Quas primas* dell'11 dicembre 1925, prescrisse che nell'ultima domenica di ottobre, festa della Regalità di N. S. Gesù Cristo, si rinnovi ogni anno la consacrazione del genere umano al SS. Cuore di Gesù (quale già il S. P. Pio X di s. m. aveva ordinato da ripetersi ogni anno), usando però la formola di consacrazione che la S. C. dei Riti trasmise agli Ordinarii con lettera 17 ottobre 1925 perchè fosse recitata il 31 dicembre dello stesso anno, si domanda:

1. Se anche nella festa del SS. Cuore di Gesù sia da compiersi la consacrazione dell'uman genere, — ed in caso affermativo, con quale formola, — *R.* Per la prima parte, ad *libitum;* e per la seconda parte, deve usarsi la formola trasmessa da questa S. C. agli Ordinarii con lettera 17 ottobre 1925.

2. Se nella festa della Regalità di Gesù Cristo Re, oltre alla formola di Consacrazione, siano da recitarsi le Litanie del SS. Cuore di Gesù. — *R. Affirmative.* (Così rispondeva la S. C. dei Riti il 28 aprile 1926, approbante SS.mo Domino Nostro Pio Papa XI).

Nota. — Ai termini della risposta ad I — osserva *Il Monitore Ecclesiastico* — la festa di Cristo Re è sostituita, per quanto riguarda la prescrizione di Pio X (recita della consacrazione e delle Litanie) a quella del S. Cuore.

Posto dell'Immagine o statua del S. Cuore di Gesù sull'altare del SS. Sacramento

1. — L'immagine o statua rappresentante N. S. Gesù Cristo col Cuore scoperto si può collocare su l'altare ove in permanenza si conserva la SS.ma Eucaristia, *non però sul tabernacolo,* ma indietro, presso la parete.

2. — Può anche collocarsi in modo stabile in una nicchia fatta nella parete a cui si appoggia l'altare, ove si conserva in permanenza la SS.ma Eucaristia.

Così rispose e dichiarò la S. C. dei Riti, in data 23 aprile 1926, udito il voto della speciale Commissione liturgica, con questa sola clausola: *iuxta prudens Ordinarii iudicium — servatis servandis.*

Nota. — La presente dichiarazione in termini assai precisi elimina qualsiasi dubbio, che ancora potesse sussistere circa il posto della statua del S. Cuore su l'altare del Santissimo. L'essenziale è che il tabernacolo non

faccia mai da piedestallo alla statua, e che la statua stessa sia collocata in guisa da non impedire la posizione e la vista della Croce.

L'insigne liturgista P. Pauwles S. I., commentando in *Periodica de re canonica et morali* del P. Vermeersch lo stesso decreto della S. C. dei Riti, sapientemente osserva:

Più volte la S. C. dei R. vietò di collocare statue di Santi o di N. Signore sopra il tabernacolo del SS.mo (decr. 2653 ad 6 e 3673 ad 2); ma nessuna proibizione generale fu emanata di porre qualche statua sull'altare in cui si conservi in permanenza il SS.mo Sacramento, sempre però a patto che essa non si collochi sul tabernacolo in guisa che questo serva di base. *A fortiori* non vi sarà inconveniente se sopra detto altare si ponga una statua del Signore.

Ma, se di per sè niente osta che, a prudente giudizio dell'Ordinario, la statua rappresentante N. S. Gesù Cristo col Cuore scoperto venga collocata sull'altare del SS.mo, non si può tuttavia dedurre che detta statua possa collocarsi su qualunque altare del SS.mo, perchè rimangono in tutto il loro vigore le disposizioni precedentemente emanate in questa materia ed anzitutto il decreto 4191 ad 3 e ad 4, che vieta di collocare *in altari fixo* altra immagine all'infuori di quella del Titolo. Onde, per il can. 1201 § 2 dovendo il Titolare primario dell'altar maggiore essere lo stesso Titolare della chiesa, la statua del SS. Cuore di Gesù allora soltanto potrà collocarsi sull'altar maggiore della chiesa o dell'oratorio consacrato o solennemente benedetto, quando l'oratorio stesso o la chiesa siano dedicati al SS. Cuore di Gesù.

Fin qui il P. Pauwels. Naturalmente su questa norma restrittiva la S. C. dei Riti non insiste più in modo assoluto, bastando ad assolvere il *prudens Ordinarii iudicium, servatis servandis,* come dice il decreto 23 aprile 1926.

S. C. DEI SACRAMENTI

Risposte e istruzioni circa i padrini, specialmente del Battesimo

Merita di essere segnalato questo duplice documento della S. C. dei Sacramenti (pubblicato in Acta Ap. Sedis, 1 febb. 1926 pag. 43), *che a buona ragione fu detto un grido d'allarme contro il deperire dell'istituto sacro dei padrini.*

Due risposte all'Arcivescovo di Utrecht su l'ufficio di padrino per procura.

L'Arcivescovo di Utrecht in Olanda su lo scorcio del 1924 presentava alcuni dubbi sui padrini, ai quali la S. C. dei Sacramenti rispondeva il 24 luglio 1925.

In diritto: E' ben noto che, a norma del Codice, can. 765, per essere padrino nel battesimo bisogna toccare *fisicamente, per se o per procuratore,* il battezzando nell'atto del battesimo, o almeno ricevere o levare immediatamente il battezzato dal fonte o dalle mani del battezzante, e in tal caso si contrae dal padrino e dal battezzato mutua parentela spirituale (can. 768), che dirime fra loro il matrimonio (can. 1079).

In fatto: Ora in Olanda havvi l'uso che chi vuol far da padrino *non dà ad alcuno mandato espresso,* ma, se non si presenta da sè, il battezzante o i parenti del battezzando scelgono altra persona che rappresenti il padrino assente e agisca per lui.

Quesiti e risposte — Si chiede dunque:

1) Se in questo caso, il padrino assente contragga la parentela spirituale e conseguente impedimento descritto nel can. 1079.

R. — *Affirmative,* purchè il padrino, conoscendo questa consuetudine, *intenda conformarvisi,* e d'altra parte egli possa essere padrino a termine del can. 765.

2) Che cosa debba fare il padrino affinchè possa agire per mezzo di procuratore; e cioè:

a) se debba conferire un mandato speciale *a determinata persona;*

b) o se basti che esprima, per iscritto o a voce, un mandato generale *per persona da determinarsi dai genitori o dal battezzante;* ed anzi

c) se basti un mandato generale *presunto* per qualsiasi persona.

R. — *Già provvisto nella risposta al n. precedente.* Tuttavia la suddetta consuetudine *è da riprovarsi*: 1° perchè deve constare in modo indubbio in faccia di S. Chiesa che il padrino ha accettato il proprio ufficio, il che invece nella descritta consuetudine resta incerto ed equivoco; 2° perché il padrino deve assumere il suo compito con piena notizia e coscienza dell'obbligo che ne nasce a mente del can. 769, il che sembra escluso in quella consuetudine, perchè riduce l'ufficio di padrino ad un rito vuoto; — 3°perchè da tale costumanza resta quasi tolta al parroco ogni facoltà di esplorare se ci siano le condizioni richieste dai can. 765 e 766 affinchè si possa validamente e lecitamente accettare l'ufficio di padrino.

Ciò considerato, la S. C. prescriveva che fosse diramata apposita Istruzione per gli Ordinari diocesani. Il S. P. approvava tutto il 29 luglio 1925.

In seguito fu emanata la seguente *Istruzione,* in data 25 novembre 1925.

Origine e ragione dei padrini

Dalle risposte date il 24 luglio 1925 ai proposti dubbi, si ricava quale sia stata su questo oggetto l'intenzione degli E.mi e R.mi PP. Cardinali.

Nella spirituale rigenerazione dell'uomo fatta col battesimo, per antichissima usanza della Chiesa si usano i padrini, che dagli scrittori ecclesiastici sono chiamati *susceptores, sponsores, fideiussores,* e già se ne trova menzione fin dai primi secoli della Chiesa, come in Tertulliano, *De baptismo,* cap. 18. Infatti, siccome col battesimo s'inizia e colla confermazione si perfeziona la vita spirituale, la Chiesa fin dai primi tempi ritenne il battezzante, il cresimante, nonchè il padrino e la madrina, quali genitori spirituali del battezzato e del cresimato: di qui il nome di padrino e di madrina.

Perciò da questa spirituale parentela in progresso di tempo fu indotto impedimento dirimente il matrimonio, e questa disposizione fu religiosamente accolta nella legge di Giustiniano (l. 26, Cod. V, 4), con questa ragione: « *quum nihil aliud sic inducere potest paternam affectionem et iustam nuptiarum prohibitionem, quam huiusmodi nexus per quem, Deo mediante, animae eorum copulatae sunt* ». Nel nuovo Codice di D. C. can. 768 e 797 l'istituto della cognazione spirituale resta invariato: soltanto ne è modificato l'effetto, perchè soltanto la cognazione che nasce dal battesimo produce impedimento dirimente il matrimonio (can. 1079), ed è anche ridotto a più stretti limiti che in passato.

Che se la Chiesa, a seconda dei tempi, pensò di variare l'estensione dell'impedimento di cognazione spirituale, tuttavia le Decretali dei RR. Pontefici, le istruzioni emanate dai Concilii e dalle SS. Congregazioni costantemente insistono su questo punto, cioè la sollecitudine sempre avuta dalla Chiesa, perchè l'ufficio dei padrini sia santamente assunto e fedelmente se ne eseguiscano le obbligazioni.

Doveri dei padrini per l'educazione cristiana dei figliocci.

E' comprovato da quali stretti vincoli e doveri siano collegati i padrini ed i figliocci. Dice il Pontefice Nicolao: « *Ita diligere debet homo eum qui se suscepit de sacro fonte, sicut patrem* » (c. 1, C. XXX, q. 3). E gli antichi canoni così chiaramente descrivono gli obblighi dei padrini: « *Vos ante omnia, tam mulieres quam viros, qui filios in baptismo suscepistis, moneo, ut vos cognoscatis fideiussores apud Deum extitisse pro illis, quos visi estis de sacro fonte suscipere. Ideo semper eos admonete, ut castitatem custodiant, iustitiam diligant, caritatem teneant. Ante omnia symbolum et Orationem Dominicam et vos ipsi tenete, et illis, quos excepistis, ostendite.* (c. 105, D. IV, De consecr.).

La Chiesa in questo senso ammonì sempre i padrini e li obbligò a curare l'istruzione religiosa del figlioccio, come la S. C. S. Off. spiegava il 9 dic. 1745 ai Missionari dell'Egitto dichiarando l'origine e la natura del padrinato, e riportando all'uopo la dottrina di S. Tommaso: « *Spiritualis generatio quae fit per baptismum, quodammodo similis est generationi carnali; parvulus nuper natus indiget nutrice et paedagogo, ita quoque in regeneratione spirituali oportet ut aliquis sit, qui fungatur vice nutricis et paedagogi, filium suum spiritualem instruendo in iis quae pertinent ad fidem et vitam christianam* » (*S. Th.* p. III, *quaest.* 67, art. 7). Così in altre Istruzioni della stessa S. C. (genn. 1763, 15 sett. 1869).

E come rigorosamente ammonisce il Catechismo del Concilio di Trento: « *Universe susceptores semper cogitent se hac potissimum lege obstrictos esse* » (part. II, n. 28), così il Codice di D. C. in termini gravissimi dispone circa gli obblighi dei padrini del battesimo: *Patrinorum est, ex suscepto munere, spiritualem filium perpetuo sibi commendatum habere, atque in iis quae ad christianae vitae institutionem spectant, curare diligenter ut ille talem in tota vita se praebeat, qualem futurum esse sollemni caeremonia spoponderunt* » (can. 769). E nel Rituale Romano, testè corretto a norma del Codice, colle stesse parole sono inculcati i doveri dei padrini (*De patrinis*, n. 38, tit. II, c. I).

Per quanto si attiene alla Cresima, il Pontificale Romano così parla: « *Pontifex patrino et matrinae annuntiat quod instruant filium suum bonis moribus, quod fugiat mala et faciat bona, et doceant eum* Credo in Deum, *et* Pater noster, *et* Ave Maria,, *quoniam ad hoc sunt obligati* » (*tit.* De confirmandis). E il Codice di D. C., can. 797: « *Patrinus obligatione tenetur confirmatum perpetuo sibi commendatum habendi eiusque christianam educationem curandi* ».

Perciò la Chiesa sempre vietò di ammettere all'ufficio di padrino coloro che o non vogliano o non possano accuratamente adempire i doveri e il Codice di D. C. enumerò con precisione le condizioni per assumere lecitamente il compito di padrino, per il battesimo nei can. 765 e 766 (che sono riportate nel Rituale Romano, l. c. nn. 35-36; e per la Cresima nei can. 795 e 796).

I padrini per procura.

In merito alle questioni proposte dall'Arcivescovo di Utrecht, anche lo stesso Sinodo provinciale di Utrecht fin dal 1865 deplorava vivamente che con troppa leggerezza e negligenza si accettasse e si eseguisse l'ufficio di padrino, con queste parole: « *Hoc officium nimium negligenter habetur nostris*

diebus, deque eo vix cogitant sive ii quibus patrini inducendi cura est, sive ii qui sanctam hanc curationem in se suscipiunt ». E il Catechismo del Conc. Tridentino così gravemente riprova questa usanza: « *Hoc munus adeo negligenter in Ecclesia tractatur, ut nudum tantum huius functionis nomen relictum sit, quid autem sancti in eo contineatur, ne suspicari quidem homines videantur* » (l. c. n. 28). Tale disprezzo dell'ecclesiastica disciplina è tanto più a deplorarsi oggidì, che più grave incombe la necessità dell'istruzione cristiana dei fedeli.

Pertanto gli E.mi PP. Cardinali di questa S. C., mentre ai dubbi presentati risposero che nell'uso riferito si contrae la cognazione spirituale, severamente nel tempo stesso riprovarono l'esposta consuetudine ed ordinarono che ne fossero pubblicate le ragioni in apposita Istruzione, perchè la gravità dell'ufficio di padrino e delle sue obbligazioni sia accuratamente spiegata ai fedeli e da questi esattamente conosciuta, tanto più per le leggi espressamente fatte dal nuovo Codice per i padrini del battesimo al lib. III, part. I, tit. I, cap. IV, che sono pure riportate nel Rituale Romano, e per la Cresima al tit. II, cap. IV.

Imperocchè, siccome non è da ammettersi all'ufficio di padrino chi non abbia in sè i requisiti per assumerlo validamente e lecitamente, così ogniqualvolta nell'amministrazione di un sacramento alcuno adempia la funzione di padrino non in nome proprio, ma in nome e per mandato di altra certa e determinata persona, bisogna che questo mandato, ossia la volontà del mandante, sia legittimamente provato, cioè con idonei testimoni o con documento scritto e legittimo, — tranne che l'intenzione del mandante sia già conosciuta in modo certo e senza alcun dubbio dal parroco proprio del battezzando o del cresimando, — affinchè il parroco possa investigare se il designato padrino sia ornato delle qualità richieste, e nei registri, in cui a tramite dei ss. canoni è da annotarsi l'amministrazione del sacramento, sia iscritto il nome sia del procuratore che del mandante, il quale deve essere informato che si è addossato il compito di padrino con tutti gli effetti legali. Appunto per tali ragioni questa S. C. credette di riprovare la detta consuetudine, la quale, se ben si consideri, contiene un mandato soltanto *generaliter praesumptum*.

Istruzione da farsi ai fedeli.

Infine è da rammentarsi che l'ufficio di padrino per sua natura appartiene ai laici; perciò nel Catechismo Tridentino (l. c., n. 26) si prescrive che i pastori d'anime ed i sacri predicatori facciano ben comprendere ai fedeli quanto è necessario per ben compiere quell'ufficio. Anzitutto dovranno spiegare la ragione per cui sono istituiti i padrini, quali i loro doveri e che cosa da essi si richieda; e tuttociò dovrà spiegarsi specialmente nella stessa amministrazione del sacramento, sia a tutti i fedeli, e sia principalmente a quelli che stanno per fare da padrini.

In modo specialissimo è da inculcarsi esser proprio dovere dei padrini, in forza dell'assunto ufficio, di curare la religiosa cristiana educazione del figlioccio (can. 769, 797, 1335) e ritenerlo a se stessi *perpetuo commendatum*; onde è chiaro quanto sia disdicevole che chi si è professato pedagogo e maestro di un alunno, dopo aver preso impegno di curarlo finchè abbia imparato ad agire e provvedere da sè a se stesso (*Catech. Trid.*, l. c., n. 28), poscia lo abbandoni.

Sul qual punto bisogna tanto più insistere ai nostri tempi, in cui così grave è il pericolo per la fede ed i costumi, poichè spesso gli stessi genitori, trascurando i loro gravi doveri, troppo trascurano la religiosa educazione

dei figliuoli; e perciò tanto più deve moltiplicarsi la diligente sollecitudine dei padrini « *ne a munere, cuius nomen et signum retinetur moribus, observantia exsulet christianae charitatis, quae illud instituit et commendat* (*Conc. Prov. Pragen.* a. 1860).

Nel ricordare questi importantissimi documenti, è da rilevarsi quanto nobile, preziosa ed efficace siasi sempre ritenuta questa istituzione ecclesiastica dei padrini, sicchè nelle stesse nazioni civili furono istituiti dei *padrinati* o *patronati*, come ad esempio per gli alunni delle scuole e gli ex-alunni, in una parola, per quasi tutte quelle necessità, alle quali i genitori e gli stessi magistrati civili non possono abbastanza provvedere. Ma raffreddandosi la fede, oggi si disprezza o meno si apprezza il santo padrinato già in precedenza istituito dalla Chiesa, e d'altra parte si presta tutta la maggior cura alle istituzioni laicali.

Ora questo inconveniente così grave e così poco decoroso per i cristiani è assolutamente da correggersi, col prestare praticamente ossequio all'intenzione di S. M. Chiesa, volgendo ciò a bene dello stesso civile consorzio.

S. C. DEL CONCILIO

La condanna dei duelli studenteschi che si usano in Germania

Trattasi delle cosidette *Mensuren*, in cui gli studenti universitari tedeschi *si misurano* fra loro in singolare tenzone, a due a due, impugnando una specie di fioretto, col quale mirano esclusivamente a darsi colpi di taglio sul volto.

Questo sanguinario giuoco è ritenuto come segno di abilità e di coraggio: fin qui era quasi impossibile farne a meno: i circoli studenteschi ne facevano il presupposto per l'ammissione dei soci, e i tribunali civili ne assolvevano i protagonisti.

Anche alcuni moralisti, (tra i quali il P. Vermeersch) si lasciarono indurre a sostenere che in questi combattimenti non si tratti di duello, usandosi un *parvus culter*, escluso qualsiasi pericolo di grave ferita, e che perciò non s'incorrano le censure canoniche contro i duellanti. Ma la S. C. del Concilio fin dal 9 agosto 1890 aveva dichiarato incorrersi in siffatto certame le pene canoniche « ratione infamiae a duellantibus eorumque patrinis ». Nel 1924 i Vescovi tedeschi vollero esporre alla S. Sede un nuovo dubbio: se cioè la risposta del 1890 riguardasse i certami studenteschi soltanto con pericolo di *grave ferita*, ovvero anche con pericolo di *ferita leggera*. Un primo consultore, innominato, parve accedere alla sentenza del P. Vermeersch; ma la S. C. del C., in sua plenaria del 4 aprile 1925 confermava in pieno la risposta del 1890 ed altra consimile del 1923.

A questo proposito si noti che l'arma adoperata è una specie di sciabola o di fioretto da taglio: la lama è lunga 80-90 cm. e larga un centimetro. Altro che *parvus quidam culter!*

Carlo Barbero - Dirett. respons. — Tip. G. Montrucchio - Via Parini, 14